

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 923

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMADEI GIUSEPPE, CANESTRARI, SANTI, PALMIOTTI

Presentata il 28 gennaio 1969

Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 18 marzo 1968, n. 313 — che ha provveduto a riordinare la legislazione pensionistica di guerra ed adeguato, in modesta misura, i relativi trattamenti economici — costituisce il frutto da noi raccolto a seguito dell'azione svolta nella passata legislatura da più parti del Parlamento.

Le provvidenze disposte dalla cennata legge, se hanno avviato a soluzione alcune tra le più importanti rivendicazioni degli interessati, non hanno, in effetti, soddisfatto completamente i destinatari delle nuove tabelle di contenuto economico.

Per vero — come dobbiamo porre in evidenza — il Parlamento non ebbe la possibilità di dare il proprio assenso all'integrale adeguamento economico richiesto per i limiti di spesa imposti dall'insufficiente stanziamento disponibile in quel momento. Ne consegue che si impone una nuova rivalutazione dei trattamenti economici che tenga conto dell'ulteriore aumentato costo della vita verificatosi dai precedenti disegni di legge (ottobre 1963) ad oggi. A ciò provvede la presente proposta di legge nella quale suddividiamo la materia nei due settori che hanno sempre contraddistinto gli interessati: pensioni dirette e pensioni indirette. Data l'occasione abbiamo anche aggiunto alcune proposte che hanno lo

scopo di rendere lo strumento legislativo sempre più aderente ai nuovi principi che si vanno affermando e consolidando nell'odierna società.

PENSIONI DIRETTE.

- a) *Fissazione della base di 1ª categoria e determinazione percentuale delle altre (articolo 1).*

La legge 18 marzo 1968, n. 313, con l'articolo 11 ha stabilito la pensione base di 1ª categoria in lire 27.500 mensili aggiungendovi a titolo di integrazione lire 12.500 mensili; il che ha portato il trattamento dovuto agli invalidi di tale categoria a lire 40.000 mensili, le quali costituiscono l'importo che, col vecchio nostro progetto, avevamo richiesto a titolo di pensione base da cui avrebbero dovuto discendere, percentualmente, le pensioni dalla 2ª all'8ª categoria.

La predetta disposizione, quindi, mentre ha accolto, nel suo complesso, la nostra richiesta di lire 40.000 mensili, ha conservato — sia pure maggiorandolo ed estendendolo in misura graduata sino alla 6ª categoria — quell'assegno di integrazione che non viene calcolato, in percentuale, per fissare le altre categorie. Sicché, i trattamenti economici

concessi dalla legge n. 313 del 1968, per effetto dell'assegno di integrazione, che non si calcola per stabilire le categorie diverse dalla prima, non sono più in giusta percentuale rispetto a quello pertinente alla prima categoria.

Il motivo di siffatta decisione è chiaramente evidente giacché, con tale sistema, il Governo ha potuto — limitando gli aumenti economici richiesti, in specie per gli invalidi di 7^a e 8^a categoria — contenere la spesa globale nella disponibilità di 60 miliardi stanziati per il 1968 per la soluzione del problema.

Da quanto sopra esposto emerge con tutta evidenza la necessità di sopprimere l'assegno di integrazione e di stabilire la base di indennizzo di prima categoria in lire 40.000 mensili per determinare, poi, in giusta percentuale, tutte le altre categorie. Il conglobamento proposto non comporta maggiori spese per la prima categoria, giacché a questa, attualmente, tra pensione (lire 27.500) e assegno integrativo (lire 12.500) sono attribuite complessivamente le 40.000 lire mensili dianzi indicate.

Per le altre categorie, invece — salvo una parte della 2^a categoria che non otterrebbe alcun aumento percependo già, tra pensione e assegno di integrazione l'importo di 36.000 lire mensili, pari al 90 per cento delle 40.000 lire di base proposto — si realizza un più giusto indennizzo oscillante tra le 2.500 e le 5.000 lire mensili.

b) *Congegno di scala mobile* (articolo 10).

Determinata, come dianzi precisato, la base di indennizzo, si deve introdurre nel sistema pensionistico, il « congegno di scala mobile » a protezione e difesa della pensione così ottenuta.

Questo è un problema assai delicato su cui abbiamo ben ponderato sia per gli assegni ai quali applicare il congegno, sia per la scelta del congegno stesso.

A noi è sembrato di dover fare partecipare alla periodica rivalutazione non soltanto la pensione base di 40.000 lire mensili, ma anche l'assegno complementare, che proponiamo di elevare dalle odierne 37.000 lire mensili a 40.000 lire mensili, oltre che l'assegno di previdenza e quello di incollocamento che ammontano a lire 17.000 mensili.

Quanto al congegno ci è parso idoneo — avendo già dato favorevoli risultati — riferirci a quello operante a favore degli impiegati e dei pensionati dello Stato di cui alla legge

n. 324 del 1959. L'applicazione tuttavia di quel congegno non determinerà — come per gli statali — l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di eguale misura per tutti, ma agirà direttamente sulla pensione o sugli assegni partecipanti alla rivalutazione periodica di cui è stato dianzi trattato.

Per l'attuazione pratica di questo congegno è stato considerato il trattamento di pensione di prima categoria di lire 40.000 mensili, l'assegno complementare di lire 40.000 mensili e quello di previdenza e di incollocamento di lire 17.000 mensili, uguali all'indice 151,16 determinato per il giugno 1968 dal decreto ministeriale 27 luglio 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 29 luglio 1968). Ne consegue che, ove nell'anno 1969 si verificasse un ulteriore aumento del costo della vita pari a 3 per cento (da 151,16 a 154,16), la pensione di prima categoria verrebbe aumentata, dal 1° gennaio 1970, di lire 1.200 mensili che si ridurrebbero, in percentuale, a lire 360 mensili per l'8^a categoria. Uguale aumento di lire 1.200 mensili si otterrebbe sull'assegno complementare ad un incremento di lire 510 mensili soltanto sugli assegni di previdenza e di incollocamento.

Con questo sistema — che dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 1970 e cioè dopo che sia stato provveduto all'adeguamento delle pensioni come proposto al punto a) di questa relazione — ogni futura oscillazione dell'indice del costo della vita calcolato per gli statali dall'ISTAT, verrebbe automaticamente applicato, senza necessità di ulteriori provvedimenti, anche alle pensioni di guerra.

c) *Adeguamento economico e normativo dell'indennità di assistenza e di accompagnamento* (articolo 7).

Considerata la particolare situazione dei grandi invalidi, ai quali è necessario assicurare effettivamente la possibilità di fruire della continua assistenza e di una persona che li accompagni, abbiamo ritenuto di stabilire la nuova indennità nella misura massima di lire 60.000 mensili per il grande invalido iscritto alla lettera A) di superinvalidità e di diminuirli gradatamente di lire 5.000 mensili per ogni successiva lettera di superinvalidità sino a raggiungere lire 25.000 mensili per coloro che fruiscono del trattamento corrispondente alla lettera G).

Inoltre, ritenendo ormai superata, la differenziazione dell'indennità tra coloro che risiedono in comuni superiori ed inferiori ai 100.000 abitanti, tenuto conto anche dello

orientamento sociale odierno che mira ad abrogare le diversità zonali di paghe e retribuzioni, ci sembra possibile l'attribuzione dell'indennità nella stessa misura a tutti i grandi invalidi e cioè indipendentemente dal luogo di residenza del pensionato.

Altro problema connesso con l'indennità è quello concernente i grandi invalidi che hanno ottenuto l'accompagnatore militare, previa riduzione dell'indennità di accompagnamento. Per questi si propone di sopprimere la ritenuta mensile, avuto soprattutto riguardo al fatto che il servizio del militare non è continuo e duraturo, ma frazionato nell'arco della giornata e completamente assente nelle ore notturne.

d) *Trattamento vitalizio di incollocabilità* (articolo 6).

Il trattamento da attribuirsi agli invalidi di guerra incollocabili per tassativo disposto di legge costituisce un assai delicato problema la cui giusta soluzione ormai si impone, non essendo stato sinora adeguatamente provveduto al riguardo nonostante che da tempo si insista affinché ai detti invalidi sia assicurato un trattamento adeguato alle loro reali condizioni.

Si tratta degli invalidi di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e cioè degli invalidi di cui è vietato il collocamento al lavoro, perché possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro, od alla sicurezza degli impianti, data la natura ed il grado delle loro invalidità (gravi malattie mentali e forme contagiose, specie t.b.c. le quali possono forse, talora, avere temporanei e parziali miglioramenti, ma la cui totale guarigione ben difficilmente può essere accertata e garantita nella sua definitività).

In proposito sono da risolversi due importanti questioni e cioè:

1) quale è veramente il giusto trattamento di pensione da attribuirsi a questi invalidi;

2) quali sono le più giuste modalità per la concessione del trattamento di incollocabilità.

Alla retta soluzione di queste due questioni tende questa nostra proposta (articolo 6).

Nella prima parte dell'articolo 6 si stabilisce, infatti, che « i mutilati e gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2

aprile 1968, n. 482, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità propria e dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono iscritti alla 1ª categoria con l'assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E, lettera G), n. 5 ».

E nell'ultimo comma del detto articolo si sancisce: « La somma dei vari periodi nei quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni al termine dei quali esso deve essere in ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte ».

Non sembra che occorra maggiormente precisare le ragioni che sono alla base di questa soluzione che si prospetta e ciò perché è incontestabile che il divieto di essere collocati al lavoro crea, *ope legis*, una assoluta indubbia incapacità a proficuo lavoro e, d'altra parte, è sommamente iniquo che gli invalidi esclusi, per disposto di legge, da ogni possibilità di essere collocati al lavoro vengano sino all'età di 65 anni sottoposti a sempre nuovi accertamenti, per poi perdere definitivamente il trattamento di 1ª categoria raggiunti i 65 anni, cioè proprio quando, con la vecchiaia che non può che aggravare le loro infermità essi vengono a trovarsi nelle più disagiate condizioni giacché, essendo stata loro negata per tutta la vita la possibilità di lavorare, non hanno potuto certo fare risparmi. E se è vero che questo problema riguarda un limitato numero di invalidi, è anche altrettanto vero che la grave situazione in cui si dibattono i neuropsichici e gli altri invalidi incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, è tale da meritare tutto il nostro più vivo e più premuroso interessamento.

* * *

La proposta di legge che vi proponiamo osserva, inoltre:

1) un lieve ritocco alla tabella E di superinvalidità rimediando, opportunamente alle seguenti particolari situazioni (articolo 2):

a) *Disarticolazione scapolo-omeroale destra.*

Si premette che tutte le disarticolazioni anche se monoarticolari realizzano un danno anatomo-funzionale di carattere cinematico, la cui eco patogenetica si ripercuote necessariamente nei complessi neuroartro-muscolari

satelliti, creando le premesse per compatimenti nei distretti privati dell'armonica cinematica indispensabile alle funzioni specifiche settoriali.

Conseguentemente, in perfetta analogia medico-legale a quanto è operato per la disarticolazione dell'anca (ascritta alla lettera G), n. 2), per la disarticolazione scapolo-omerale destra, realizzando una compartecipazione patogenetica di tutto il cingolo scapolo-omerale, e quindi dei muscoli satelliti della respirazione toraco-scapolare, con evidente gravissimo danno della funzione di un distretto indispensabile alla vita biofisiologica del disarticolato destro, si propone di aggiornare la lettera G), n. 2, tabella E, aggiungendo tale invalidità.

b) *Mentali ascritti alla lettera F) dimessi dal manicomio.*

La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ascriveva alla lettera B) di superinvalidità l'invalido di guerra mentale durante l'internamento in manicomio provinciale. In caso di dimissioni dal detto luogo di cura il trattamento economico veniva ridotto a quello pertinente alla lettera F). La tabella E annessa alla legge 18 maggio 1967, n. 318, ha ritenuto di attribuire a tali invalidi la lettera A-bis) di superinvalidità, ma non ha — in correlazione a questa migliore classificazione — rivalutato il trattamento economico nei casi di dimissione dall'ospedale psichiatrico provinciale, confermando, in questi casi, la concessione della lettera F) (recepita nella nuova tabella E annessa alla legge 18 aprile 1968, n. 313).

Sembra invece equo trasferire gli invalidi affetti da « alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale », ascritti alla lettera F), n. 7, della tabella E, annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, alla lettera E) di superinvalidità istituendo la corrispondente voce n. 5 quando si tratti di malati già ricoverati in manicomio provinciale e dimessi da luogo di cura a norma dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615;

2) un modesto ritocco dell'importo dell'assegno complementare elevandolo da lire 37.000 a lire 40.000 mensili, portandolo cioè allo stesso importo della pensione di prima categoria (articolo 11);

3) alcune necessarie precisazioni circa l'applicazione delle tabelle di invalidità (articolo 3);

4) una variazione della tabella A (articolo 4);

5) una migliore assistenza e tutela degli invalidi di guerra in sede di accertamenti sanitari presso le commissioni mediche (articolo 5);

6) l'elevazione da lire 36.000 a lire 72 mila annue dell'aumento integratore dovuto per la moglie dell'invalido di prima categoria (articolo 8);

7) revisione eccezionale per aggravamento (articolo 9).

PENSIONI INDIRETTE.

Anche per le pensioni indirette valgono le considerazioni svolte nella parte concernente quelle dirette con particolare riguardo alla determinazione delle basi di indennizzo per ogni congiunto di caduto e per l'applicazione del congegno di scala mobile, il cui meccanismo è stato già indicato.

Ricorderete certamente che, con la proposta Amadei (atto n. 1236/Camera) era stato proposto nella passata legislatura che fosse attribuita alla vedova di caduto la pensione mensile di lire 40.000 e cioè di importo pari a quella richiesta (peraltro raggiunta, nel suo complesso, con la legge n. 313) per l'invalido di prima categoria. Anche per le altre pensioni dovute alle vedove inabili, ai genitori e collaterali, erano stati proposti trattamenti economici che avessero compreso l'adeguamento al costo della vita verificatosi al momento della presentazione del cennato progetto di legge Amadei. Purtroppo, con la legge n. 313 del 1968, che ha seguito quella n. 318 del maggio 1967, non sono stati raggiunti i traguardi fissati per la nota ragione della mancanza di maggiori disponibilità di finanziamento.

Per la soluzione quindi del problema proponiamo quanto segue:

a) *Determinazione della base di indennizzo (articolo 15).*

L'articolo 15 ripropone le tabelle di pensione pertinenti ai congiunti dei caduti, tenendo presenti le basi a suo tempo indicate nella tabella G (vedove ed orfani) e provvedendo ad un equo aggiornamento delle altre I, M, O, S e T.

Proponiamo cioè lire 40.000 mensili, rispetto alle odierne 22.950 raggiunte con la legge n. 313 del 1968, per le vedove ed orfani ascritti alla tabella G; lire 45.000 mensili, di

fronte alle attuali lire 27.350 corrisposte alla vedova inabile di tabella *I*; lire 20.000 mensili al genitore di caduto non avente lasciato vedova (tabella *M*), in luogo delle 13.200 lire attribuite oggi, elevandole a lire 22.500 mensili nel caso di inabilità; lire 10.000 mensili in sostituzione delle odierne 7.780 al genitore di caduto che ha lasciato vedova con diritto autonomo a pensione (tabella *S*), elevate a lire 11.250 nei casi di inabilità (tabella *T*).

Ci sembrano, queste, le basi di indennizzo che non possono non raggiungersi e per le quali non pensiamo sia possibile scendere a trattative per eventuali proposte di riduzione di esse.

b) *Congegno di scala mobile* (articolo 17).

Il congegno di scala mobile, che proponiamo con l'articolo 17, è analogo, per uniformità di indirizzo, a quello precisato per le pensioni dirette ed a questo devono essere interessati anche gli assegni di previdenza.

Ipotizzando, quindi, un aumento degli stessi 3 per cento presunti per le dirette, otterremo, dal 1° gennaio 1970, un incremento della pensione della vedova di sottufficiale o soldato di lire 1.200 mensili, di lire 600 mensili per il genitore che fruisce di pensione intera e di lire 300 mensili per quello che è in possesso di pensione ridotta. Gli assegni di previdenza, invece, subirebbero un aumento di lire 510 mensili, giacché con gli articoli 13 e 16 ne stabiliamo l'importo in lire 17.000 mensili.

c) *Trattamento speciale alle vedove degli invalidi di prima categoria* (articolo 11).

La legge 26 luglio 1957, n. 616, tra le altre innovazioni introdotte nel nostro sistema pensionistico, dispose che alle vedove di invalidi di 1ª categoria, venuti a morte in seguito all'invalidità pensionata, venisse mantenuta per un anno la pensione del marito più l'aumento integratore per i figli, a tutte le vedove di invalidi di 1ª categoria, ed aggiungendovi l'assegno complementare; da percepirsi per l'intero se la morte del marito fosse dovuta alla stessa invalidità pensionata, e ridotta di un quinto in caso di morte dovuta ad altra invalidità.

L'articolo 43 della recente legge 18 marzo 1968, n. 313, ha prorogato da uno a tre anni il trattamento speciale stesso ed ha abolito la riduzione di un quinto dell'assegno complementare nei casi di invalidi deceduti per causa diversa dall'infermità pensionata.

L'innovazione ha trovato il suo giusto fondamento nella duplice considerazione che la vedova dell'invalido di prima categoria ha dedicato la propria vita all'assistenza, spesso difficile, sempre penosa, di un invalido gravemente colpito. In secondo luogo, di frequente la pensione del marito, per essere egli inabile totalmente a qualsiasi proficuo lavoro, e per essere la moglie prevalentemente occupata dalla assistenza al marito e quindi nell'impossibilità a prestare la propria opera in un lavoro redditizio stabile e conveniente, costituisce l'unico reddito della famiglia, o almeno il principale. Al giusto motivo di riconoscenza e di apprezzamento per la lunga opera di assistenza, si univa dunque — nel giustificare il trattamento speciale — la considerazione della necessità di non fare cessare immediatamente alla vedova l'unica e principale sua risorsa e di assicurarle il mantenimento di questa prima per un anno e poi per tre anni, onde provvedere a se stessa ed alla propria futura condizione.

Con l'articolo 11 di questa proposta di legge, si propone di concedere alla vedova dell'invalido di prima categoria la pensione indiretta con l'aggiunta di un trattamento speciale triennale costituito dalla pensione tabellare del marito, integrata dal 75, 50, 25 e 10 per cento dell'assegno complementare secondo i quattro gruppi di invalidità descritti nel proposto articolo.

Sussistendo poi l'ipotesi che la vedova non possa, entro i tre anni di vedovanza, suscitare per sé altre risorse economiche, il nostro articolo 11, prolunga anche negli anni successivi il godimento del trattamento speciale per quelle vedove il cui reddito, rilevante ai fini fiscali, non sia assoggettabile all'imposta complementare.

L'accoglimento di questa proposta non potrà, in effetti, costituire un nuovo maggiore onere per lo Stato giacché, di fronte al trattamento complessivo attualmente corrisposto all'invalido di 1ª categoria, si realizza, in tutti i casi, una immediata economia che è destinata nel futuro a divenire più consistente per la scomparsa degli interessati.

d) *Vedove di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria*:

Mentre riteniamo di non aumentare le reversibilità ordinarie delle pensioni dalla 2ª all'8ª categoria previste dalla tabella *L*, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che, comunque, saranno partecipi del congegno di scala mobile di cui all'articolo 17 della pre-

sente proposta di legge, proponiamo per le vedove di detti invalidi:

1) aumento da lire 3.000 a lire 6.000 mensili per i figli orfani a carico (articolo 12);

2) aumento dell'assegno di previdenza da lire 66.000 annue a lire 204.000 annue (articolo 13);

3) estensione alle dette vedove ed orfani di tabella *L* dell'indennità speciale annua (13^a mensilità) non prevista, per evidente involontaria omissione, dalla legge 313 del marzo 1968 (articolo 14).

e) *Diritto a pensione della vedova e capitale vedovile* (articolo 18).

Il primo comma dell'articolo 18 di questa proposta di legge, mira a recepire l'attuale orientamento politico-sociale circa l'uguaglianza dei diritti delle donne e degli uomini. Si propone infatti che allorché la vedova passi a nuove nozze con un uomo non avente redditi superiori ai limiti stabiliti per il conseguimento dei benefici legati all'accertamento dei redditi, mantenga la pensione vedovile in godimento — così come l'articolo 62 della legge n. 313 del 1968 prevede a favore del vedovo che passi a nuove nozze. Il resto dell'articolo è analogo a quello in vigore salvo l'innovazione che concerne lo spostamento da 180 giorni ad un anno del termine per richiedere il capitale vedovile.

* * *

Circa la decorrenza dei benefici previsti dalla proposta di legge riteniamo di aver giustamente proposto che:

i miglioramenti economici di cui agli articoli 1, 7, 13, 15 e 16 vengano concessi d'ufficio dal 1° gennaio 1969;

quelli previsti dagli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 e 18 si applichino dal 1° gennaio 1969 se la domanda di parte verrà prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della legge;

la concessione dell'indennità speciale annua di cui all'articolo 14 alla vedova in possesso della reversibilità di tabella *L* si accordi dal dicembre del 1969;

l'applicazione della scala mobile di cui agli articoli 10 e 17 inizi dal 1° gennaio 1970, tenuto conto della variazione dell'indice del costo della vita rispetto al giugno 1969 (articolo 19).

Onorevoli colleghi, queste sono le nostre proposte che mirano a perfezionare il riordinamento delle disposizioni ed a rendere lo strumento legislativo che regola siffatta delicata materia, sempre più aderente alla odierna realtà sociale nella quale devono essere giustamente inseriti questi nostri fratelli attraverso norme che assicurino loro la necessaria tranquillità ed assistenza.

Per concludere questa nostra non breve relazione diciamo che il relativo maggior onere si aggira, per calcoli effettuati in base ad una statistica delle partite di pensione del dicembre 1966, sui 40 miliardi annui circa.

Riteniamo, però, che il predetto onere, calcolato come abbiamo dianzi indicato, su di una vecchia statistica al dicembre 1966, ascenda a cifra notevolmente inferiore giacché, dal 1966 ad oggi, numerosissime e dolorose perdite si sono verificate tra i pensionati di guerra (circa 20.000 partite di diminuzione). Considerata questa costante diminuzione annua delle partite di pensione, diminuzione destinata ad aumentare nei prossimi anni, possiamo affermare che la copertura della spesa non importerà, quasi di certo, rilevanti aggravii per il bilancio dello Stato.

* * *

In ossequio al preciso disposto dell'articolo 81 della Costituzione, abbiamo indicate, nell'articolo 20 della presente proposta, i modi e le fonti della copertura che stimiamo le più convenienti per far fronte al maggior onere che da questa nostra proposta di legge verrà al bilancio dello Stato.

Si tratta di utilizzare a questo fine — come abbiamo dianzi accennato — oltre che le economie conseguenti alla costante diminuzione dei pensionati di guerra, anche l'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette, ancorché di questo ultimo, il Tesoro abbia già tenuto conto nella sua previsione per l'esercizio 1969. Ma poiché la nostra proposta di legge si pone al Parlamento quasi all'inizio del cennato esercizio finanziario e prima dell'esame e dell'approvazione del bilancio di previsione dei singoli dicasteri, e cioè nel momento in cui è ancora facoltà del Tesoro, oltre che del Parlamento, di tener presente il fatto nuovo della presentazione di questa nostra proposta di legge, reputiamo di aver assolto al dovere imposto dall'articolo 81 della Costituzione e di aver offerto alla competenza dell'Esecutivo la possibilità di provvedere alla copertura finanziaria anche per mezzo di altre più idonee fonti di quelle indicate nel nostro articolo 20.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

(Pensione vitalizia e assegno)

La tabella *C* di cui al secondo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

L'assegno complementare di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 444.000 a lire 480.000 annue.

L'assegno di integrazione previsto a favore dei pensionati delle categorie 1^a, 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a, dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è soppresso.

ART. 2.

(Assegno di superinvalidità)

La tabella *E* prevista dall'articolo 15 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

ART. 3.

(Avvertenze alle tabelle di invalidità)

Le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* » annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, assumono la denominazione di « Avvertenze alle tabelle *A*, *B* ed *E* ».

La lettera *b*) delle predette « Avvertenze », con esclusione del secondo periodo, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Allorché la perdita anatomica o funzionale di un arto sinistro o di segmenti di esso abbia rilevanza ai fini della classificazione a categoria di pensione di cui alle tabelle di infermità annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, si deve attribuire la migliore classificazione prevista dalle stesse tabelle per la perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso ».

Dopo la lettera *f*) delle sopra citate « Avvertenze » è aggiunta la seguente:

« *g*) Quando nelle tabelle *A* ed *E* non sia già specificatamente prevista — per i monconi degli arti superiori o inferiori — una migliore classificazione in caso di impossibilità di ap-

plicazione della protesi, si deve attribuire una categoria od una lettera di superinvalidità immediatamente superiore a quella spettante nel caso di possibile protesizzazione.

Se il moncone dell'arto amputato risulti ulcerato in modo irreversibile e permanente deve considerarsi improtesiabile ai fini della applicazione della classifica più favorevole sopra prevista ».

ART. 4.

(Modifiche alla tabella A)

Il punto n. 9 della 1^a categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« n. 9 — La disarticolazione del braccio destro o del sinistro o l'amputazione di uno di essi all'altezza del collo chirurgico dell'omero ».

Il punto n. 4 della 2^a categoria di cui alla citata tabella A è soppresso.

ART. 5.

*(Commissioni mediche
per le pensioni di guerra)*

L'ottavo comma dell'articolo 93 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dai seguenti:

« Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, una copia integrale del verbale di visita viene consegnata all'interessato che, entro 30 giorni, deve dichiarare se accetta il parere. Trascorso tale termine senza che l'interessato abbia espresso la sua volontà in merito, il giudizio si intende accettato dalla parte.

Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto, nel termine di 30 giorni, all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo articolo 94 che dovrà pronunciarsi su visita diretta. In tale caso l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia ».

ART. 6.

(Trattamento d'incollocabilità)

L'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« I mutilati ed invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno delle categorie dalla

2^a all'8^a, e che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ex articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375) in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità propria e dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla 1^a categoria con assegno di superinvalidità e fruiscono del trattamento di cui alla tabella E, lettera G), n. 5.

L'incollocabilità è riconosciuta per i periodi di tempo e con le modalità stabilite dall'articolo 13, previo accertamento da parte del collegio medico provinciale di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al precedente comma, viene integrata con un ufficiale medico componente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, designato dal presidente della stessa. Il giudizio emesso dal predetto collegio ha effetto solo per quanto riguarda la concessione o meno del trattamento di incollocabilità.

Qualora il collegio si pronunciasse per l'incollocabilità, la direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, trasmette gli atti al Ministero del tesoro, il quale accertato che la pronuncia di cui sopra sia stata emessa con esclusivo riferimento alla infermità che ha dato luogo alla liquidazione della pensione o assegno di guerra, provvede per la emissione del decreto concessivo del trattamento di cui al primo comma. Qualora il collegio si pronunciasse contro la concessione della incollocabilità, gli atti vengono trasmessi al Ministero del tesoro per l'emissione del relativo decreto negativo.

Il trattamento di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui al precedente articolo 20, né con l'assegno di incollocamento di cui al successivo articolo 22, né con l'indennità di disoccupazione.

La somma dei vari periodi per i quali è accordato il trattamento rinnovabile non può eccedere i quattro anni, al termine dei quali esso deve essere per ogni caso conferito a vita, ovvero soppresso, salvo ulteriore riammissione per nuova domanda di parte.

Al trattamento d'incollocabilità hanno diritto anche i pensionati di prima categoria che, per una delle infermità che hanno dato luogo alla complessiva classifica di tale prima categoria, vengano riconosciuti incollocabili secondo quanto prescritto dal presente arti-

colo. In questi casi le infermità che non producano gli effetti di cui al primo comma, si aggiungono al trattamento di incollocabilità a titolo di assegno di cumulo nella misura corrispondente alla tabella *F* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 ».

ART. 7.

(*Indennità di assistenza
e di accompagnamento*)

L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla presente legge, è accordata di ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera A)	L.	60.000
» A-bis)	»	55.000
» B)	»	50.000
» C)	»	45.000
» D)	»	40.000
» E)	»	35.000
» F)	»	30.000
» G)	»	25.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A), A-bis), nn. 1 e 2, comma secondo, 3, B), nn. 1, 3, 4, C), D), E), n. 1, della tabella stessa, possono richiedere l'accompagnatore militare senza riduzione dell'importo dell'indennità di cui al precedente comma.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione

provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente ».

ART. 8.

*(Aumento di integrazione
per gli invalidi di 1^a categoria)*

La lettera *a*) di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituita dalla seguente lettera:

« *a*) di lire 72.000 annue per la moglie se convivente con pensionato di prima categoria ».

ART. 9.

(Revisione per aggravamento)

All'articolo 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente comma:

« Nei casi in cui gli interessati non possano produrre domanda di aggravamento a norma dei commi precedenti, l'Amministrazione può — caso per caso e dopo aver acquisito agli atti la indispensabile documentazione attendibile e probatoria circa la sussistenza dell'aggravamento dell'invalidità già pensionata o indennizzata — dar corso ad altra eccezionale domanda di parte.

ART. 10.

(Scala mobile)

La pensione base determinata dalla tabella C, l'assegno complementare per gli invalidi di 1^a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge, l'assegno di previdenza di cui all'articolo 20 e l'assegno di incollocamento, di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 313, verranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tal fine, per l'intero anno 1969, gli assegni di cui al primo comma si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967 - 30 giugno 1968, il cui indice, con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento i

procenti di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

ART. 11.

(Trattamento speciale per le vedove di invalidi di 1ª categoria)

L'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Alla vedova di invalido di 1ª categoria spetta la pensione nella misura stabilita dalla tabella G, o dalla tabella I per le vedove di cui agli articoli 42 e 48. In aggiunta a tale pensione tabellare le verrà attribuita come trattamento speciale la pensione base che era pertinente al marito ai sensi della tabella C. Qualora il marito avesse assegno di superinvalidità, il trattamento speciale comprenderà altresì il 75 per cento dell'assegno complementare di cui al secondo comma dell'articolo 1 della presente legge nel caso di assegno di superinvalidità di lettera A), il 50 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere A-bis), B), C) e D), ed il 25 per cento dello stesso assegno complementare nei casi delle lettere E), F) e G) nonché il 10 per cento del predetto assegno complementare allorché si tratti di invalidi di 1ª categoria senza assegno di superinvalidità.

Il trattamento complessivamente stabilito nel comma precedente è dovuto, per tre anni, a tutte le vedove di invalidi di 1ª categoria.

Tale trattamento spetta anche dopo il terzo anno di vedovanza alle vedove di invalidi di 1ª categoria il cui reddito non sia assoggettabile all'imposta complementare, qualunque sia la data di morte del marito. Per ottenere il beneficio l'interessata dovrà presentare domanda alla direzione provinciale del tesoro competente.

Alle vedove le quali, dopo il terzo anno di vedovanza, non fruiranno del trattamento speciale di cui al presente articolo, spetta la pensione nella misura stabilita dalla annessa tabella G oppure dalla annessa tabella I a norma degli articoli 42 e 48.

La vedova e gli orfani dell'invalido di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità, anche se deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'articolo 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52 ».

ART. 12.

(Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

Il terzo comma dell'articolo 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni, il trattamento di cui al presente articolo è aumentato di lire 72.000 annue per ogni orfano minore ».

ART. 13.

(Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2^a all'8^a categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra)

L'assegno di previdenza di cui all'articolo 60 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è elevato da lire 66.000 annue a lire 204.000 annue.

ART. 14.

(Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta)

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, a favore dei titolari del trattamento di pensione stabilito dalle tabelle *G, I, M, O, S e T* annesse alla predetta legge, è estesa a favore dei titolari della tabella *L* di cui all'articolo 59 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 15.

(Pensioni indirette)

Le tabelle *G, I, M, O, S e T* previste dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

ART. 16.

(Assegno di previdenza)

L'assegno di previdenza previsto in lire 114.000 annue dagli articoli 46, 54, 65 e 66 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sono elevati a lire 204.000 annue.

ART. 17.

(Scala mobile per le pensioni indirette)

Le pensioni determinate dalle tabelle *G*, *I*, *M*, *O*, *S* e *T* e gli assegni di previdenza previsti dai precedenti articoli 13 e 16 verranno ogni anno adeguati al costo della vita secondo l'indice calcolato ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324.

A tale fine, per l'intero anno 1969, le pensioni e gli assegni indicati nel primo comma, si considerano adeguati al costo della vita già rilevato dall'ISTAT per il periodo 1° luglio 1967 - 30 giugno 1968, il cui indice, con decreto ministeriale 27 luglio 1968, è stato riconosciuto pari a 151,16.

Per i successivi anni, a decorrere dal 1° gennaio 1970, si calcoleranno in aumento i percenti di differenza che risulteranno fra l'indice predetto e quello che, ogni anno, verrà rilevato dall'ISTAT secondo le modalità contenute nella citata legge 27 maggio 1959, n. 324.

Lo stesso congegno si applica alle pensioni di reversibilità ordinaria previste dalla tabella *L* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 18.

(Perdita della pensione - Nuove nozze - Capitale vedovile)

L'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è sostituito dal seguente:

« La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Se, tuttavia, contragga nozze con uomo che fruisca di reddito in misura inferiore ai limiti previsti dall'articolo 20, ne conserva il diritto sino a che non venga meno la predetta condizione economica.

Se le nuove nozze siano contratte con uomo in possesso di redditi superiori ai limiti di cui sopra, la vedova ha diritto a conseguire un capitale pari a:

sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nella annessa tabella *G*, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

sei annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni;

tre annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni;

due annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di età.

La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno, dalla data del nuovo matrimonio o dalla consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

Alla liquidazione dei benefici stabiliti dal presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del Tesoro ».

ART. 19.

(Decorrenza dei benefici)

La decorrenza dei maggiori benefici disposti dalla presente legge è stabilita dal 1° gennaio 1969 e verranno accordati d'ufficio, ma, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12 e 18 della presente legge si applicano solo se la domanda viene prodotta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle rivalutazioni previste dagli articoli 10 e 17 si provvederà dal 1° gennaio 1970 secondo i rilevamenti statistici dell'ISTAT di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324.

L'indennità speciale annua prevista dall'articolo 14 a favore dei titolari di tabella L decorre dal dicembre 1969 alle condizioni stabilite dall'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 20.

(Copertura finanziaria)

Il maggiore onere di bilancio derivante dall'applicazione della presente legge viene coperto parte con le economie, conseguenti alla riduzione delle partite di pensione di guerra, che si realizzeranno sullo specifico capitolo del bilancio dello Stato e per il rimanente con la devoluzione a questo titolo dell'incremento naturale del gettito delle imposte dirette ed indirette.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a predisporre le note di variazione al bilancio dell'esercizio 1969 che stimerà opportune a questo fine.

TABELLA C

GRADI MILITARI	1 ^a cate- goria	2 ^a cate- goria 90 %	3 ^a cate- goria 80 %	4 ^a cate- goria 70 %	5 ^a cate- goria 60 %	6 ^a cate- goria 50 %	7 ^a cate- goria 40 %	8 ^a cate- goria 30 %
	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo	Annuo
Sottufficiali e truppa . . .	480.000	432.000	384.000	336.000	288.000	240.000	192.000	144.000
Ufficiali inferiori . . .	552.000	496.800	441.600	386.400	331.200	276.000	220.800	165.600
Ufficiali superiori . . .	607.200	546.480	485.760	425.040	364.320	303.600	242.880	182.160
Ufficiali generali . . .	667.920	601.128	534.336	467.544	400.752	333.860	267.168	200.370

TABELLA E

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi) e a sordità bilaterale assoluta e permanente.
2. — Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

(Annue . . . L. 984.000).

A-bis)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
2. — Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere l'individuo oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura, l'assegno sarà conservato quando il de-mente sia ancora socialmente pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
3. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto-vescicali).

(Annue . . . L. 840.000).

B)

1. — Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente e nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
2. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto .
3. — La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
4. — La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con l'impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 667.400).

C)

1. — Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.

(Annue . . . L. 412.900).

D)

1. — Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.

(Annue . . . L. 384.000).

E)

1. — Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. — Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. — Perdita di dieci oppure nove dita delle mani compresi i pollici.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale in soggetti dimessi dagli istituti psichiatrici provinciali ai sensi dell'articolo 66 del regolamento dei manicomi, approvato con regio decreto 16 aprile 1909, n. 615.

(Annue . . . L. 344.600).

F)

1. — Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3. — Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. — Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
6. — Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. — Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. — Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue . . . L. 264.100).

G)

1. — Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. — La disarticolazione di un'anca o quella del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
3. — Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività.
4. — Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro.
5. — Invalidi dichiarati incollocabili ai sensi dell'articolo 21 perché di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

(Annue . . . L. 227.400).

VEDOVE ED ORFANI

	Tabella G —	Tabella I —
Sottufficiali e truppa	480.000	540.000
Ufficiali inferiori	552.000	621.000
Ufficiali superiori	607.200	683.100
Ufficiali generali	667.920	751.410

GENITORI, COLLATERALI ED ASSIMILATI

(Pensioni normali)

	Tabella M —	Tabella O —
Sottufficiali e truppa	240.000	270.000
Ufficiali inferiori	276.000	310.500
Ufficiali superiori	303.600	341.550
Ufficiali generali	333.960	375.700

GENITORI

(Pensioni speciali)

	Tabella S —	Tabella T —
Sottufficiali e truppa	120.000	135.000
Ufficiali inferiori	138.000	155.250
Ufficiali superiori	151.800	170.775
Ufficiali generali	166.980	187.850